

Gentile Socio,
desideriamo con la presente:

A

segnalare due delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC):

- 1) Delibera n°1 del 09.07.2025–in materia di recupero e spostamento crediti ECM.
- 2) Delibera n°2 del 09.07.2025–in materia di requisiti formativi richiesti ai medici per redigere un certificato medico introduttivo riguardante la disabilità.

B

richiamare l'attenzione su ulteriori regole ECM, già commentate in passato.

SCADENZE ECM

In primo luogo, si richiama l'attenzione sull'opportunità di **collegarsi al sito del Co.Ge.A.P.S.** <https://application.cogeaps.it/login>

e accedere, tramite SPID, alla pagina personale, per verificare la situazione individuale sulla certificabilità ECM, nell'attuale triennio 2023-2025 e in quelli precedenti.

Per chiarimenti, **è possibile contattare il Co.Ge.A.P.S.** al numero 06.164162300 (orari lun.-merc.-giov.-ven. dalle ore 9 alle 13 – mart. dalle ore 14 alle 16).

Ulteriore fonte informativa dei crediti maturati

<https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx>



Il servizio AGE.NA.S. myECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Per avere informazioni in merito ai crediti erogati tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale è invece necessario contattare il Co.Ge.A.P.S

Si ricorda che:

- a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, quindi, con applicazione dal 2026, l'**efficacia delle polizze assicurative** (di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24), è **condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio ECM;**
- è da porre attenzione **all'esenzione automatica** dei professionisti ultrasettantenni che svolgono attività saltuaria e all'**obbligo del singolo sanitario di comunicare l'esercizio non saltuario** dell'attività professionale tramite il [portale del Co.Ge.A.P.S.](#), essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM.

A fronte del monte crediti teorico di **150 crediti formativi** (fissato dalla CNFC per il triennio 2023-2025 con la delibera n. 2/2023) - **al netto delle richieste dei singoli professionisti di esoneri e/o esenzioni*** – si potranno visualizzare nella pagina personale dell’area riservata del portale del Co.Ge.A.P.S **alcune o tutte le ipotesi di riduzioni/bonus** – la cui applicazione è conseguente alla specifica situazione formativa individuale – nonché gli ulteriori bonus della delibera 1/2025 citata di seguito.

* si vedano slide 36 e 37

Delibera CNFC n°1 del 09.07.2025

1) Riguarda il **recupero crediti ECM** per il triennio **2020–2022**.

Recupero crediti entro il 31 dicembre 2025

2) Introduce i **crediti compensativi** per sanare debiti nei trienni **2014–2016, 2017–2019, 2020–2022**.

Spostamento crediti: entro il 30 giugno 2026

Accumulo compensativi: fino al 31 dicembre 2028

3) Prevede **bonus premiali**:

- ✓ +20 crediti per chi è in regola con tutti i trienni precedenti
- ✓ +15 o +10 crediti per chi ha iniziato l'obbligo formativo più tardi.

Testo della Delibera CNFC n. 1 del 2025

Art. 1 (Recupero triennio 2020-2022)

- L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025.
- La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026.

Testo Delibera CNFC n. 1 del 2025

Art.2 (Crediti compensativi)

- Sono i crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio (2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022).
- Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.
- Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017- 2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Co.Ge.A.P.S., per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 .

Delibera CNFC n. 1 del 2025

Art.3 (Premialità)

- I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.
- Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.
- Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio.
- Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Riassumendo:

Recupero del debito formativo

- Se non si sono completati i crediti ECM richiesti per il triennio **2020-2022**, si ha tempo fino al **31 dicembre 2025** per farlo.
- Si possono anche **spostare crediti** già acquisiti, tra trienni, fino al **30 giugno 2026**.

Crediti compensativi

- Se si ha un **debito formativo** nei trienni 2014–2016, 2017–2019 o 2020–2022, si può compensare con **crediti extra** acquisiti in altri trienni.
- Questi crediti compensativi possono essere accumulati fino al **31 dicembre 2028**.
- Il sistema Co.Ge.A.P.S. gestirà automaticamente queste compensazioni.

Premialità per chi è in regola

- Se si è in regola con tutti i trienni precedenti, si ricevono **crediti bonus**:
 - **20 crediti** per il triennio 2023-2025
 - **20 crediti** per il triennio 2026-2028
- Se si è iniziato l'obbligo formativo più tardi, si ricevono bonus ridotti (15 o 10 crediti).

Delibera CNFC n°2 del 09.07.2025

Requisiti formativi per medici ai sensi del D.Lgs. 62/2024

L'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2024 stabilisce i requisiti e le modalità operative per i **medici certificatori** che rilasciano il **certificato medico introduttivo** necessario per avviare il procedimento di valutazione della disabilità.

Testo Art. 8, d.lgs. 62 del 2024

Certificato medico introduttivo

- **1.** Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall'INPS ai sensi del comma 2.
- **2.** L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Chi può rilasciare il certificato medico introduttivo?

Sono autorizzati:

- Medici in servizio presso **ASL, ospedali, IRCCS, centri per malattie rare**
- **Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta**
- **Specialisti ambulatoriali del SSN**
- **Medici in quiescenza iscritti all'albo**
- **Liberi professionisti**
- Medici in **strutture private accreditate**

Testo Delibera CNFC n. 2 del 2025

Art.1



Il requisito della “formazione” effettuata nell’ambito del programma “educazione continua in medicina” in materia di *“classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali”*, **ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1” dell’art. 8, d.lgs. 62 del 2024** si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relativo al triennio 2023/2025.

Delibera CNFC n. 2 del 2025

Art.2

Con riferimento al triennio 2023/2025, **per i professionisti sanitari esonerati o esentati** per l'intero triennio formativo, **il requisito della “formazione effettuata**, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di *“classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali”*, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 8, d.lgs. 62 del 2024, **si intende soddisfatto** con la partecipazione ad attività formative ECM, nelle materie di cui sopra, classificate con obiettivi formativi n. 26, 18, 20, 27, 3, 32, 16, 6, 33, 17.

Delibera CNFC n. 2 del 2025

- Stabilisce che «il requisito della formazione» si considera soddisfatto:
 -  Se il medico è incluso nel «**dossier formativo di gruppo**» **FNOMCeO** per il triennio **2023-2025**
 -  nel caso il medico sia **esonero o esentato**, mediante partecipazione a corsi ECM con **obiettivi formativi specifici**: n. 26, 18, 20, 27, 3, 32, 16, 6, 33, 17

sui seguenti argomenti formativi:

- Classificazioni internazionali OMS
- Promozione della salute
- Accertamenti sanitari di base
- Prestazioni assistenziali

Triennio	Crediti richiesti salvo esoneri e esenzioni	Recupero crediti?	Spostamento crediti?	Accumulo compensativi	Bonus premialità	Conformità al D.lgs. 62/2024 presente?
2014–2016	150	✓ Fino al 31/12/2028	✓ Fino al 30/06/2026	✓ Fino al 31/12/2028	+20 se sempre in regola	✓ Se inclusi nel dossier FNOMCeO ✓ oppure mediante partecipazione a corsi ECM con obiettivi formativi 26, 18, 20, 27, 3, 32, 16, 6, 33, 17.
2017–2019	150	✓ Fino al 31/12/2028	✓ Fino al 30/06/2026	✓ Fino al 31/12/2028	+20 / +15 / +10	
2020–2022	150	✓ Fino al 31/12/2025	✓ Fino al 30/06/2026	✓ Fino al 31/12/2028	+20 / +15 / +10	
2023–2025	150	🔄 In corso	✓ Fino al 30/06/2026	✓ Fino al 31/12/2028	+20 / +15 / +10	

Co.Ge.A.P.S. attribuisce i crediti automaticamente se:

- Il corso è stato erogato da un provider accreditato;
- la **data di fine evento** formativo è compresa nel triennio di riferimento;
- i crediti vengono **registrati entro 90 giorni** dalla conclusione del corso.

È richiesta, invece, l'azione manuale del discente quando:

- Si vogliono **recuperare debiti formativi** di trienni precedenti.
- Si intende **riutilizzare crediti eccedenti** per sanare trienni incompleti.
- I crediti **rientrano nei periodi di recupero** previsti dalle delibere CNFC 2025.

Modalità per lo spostamento dei crediti

Necessario entrare nel portale del **Co.Ge.A.P.S** con lo SPID

<https://application.cogeaps.it/login>

Cliccare la voce «spostamento crediti al triennio precedente».

Non è possibile spostare solo i crediti mancanti ma vanno spostati tutti i crediti dell'evento formativo interessato.

B

- Come acquisire i crediti ECM?

Modalità di acquisizione dei crediti ECM

1. Attraverso la formazione erogata da un Provider
2. Attraverso la formazione individuale

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

1. Formazione erogata da un Provider

Al seguente link è disponibile la tabella con i criteri per l'assegnazione dei crediti ECM aggiornata al 2023.

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2023.pdf

Riguarda discenti, docenti/relatori, tutor, moderatori, responsabili scientifici, altri ruoli.

2. Formazione individuale (attività non erogate da Provider)

Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche (Allegato IV);
2. studi e ricerca (Allegato V);
3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

b) tutoraggio individuale (Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all'estero (Allegato VII);

d) attività di autoformazione (Allegato VIII).

Aggiornamento con [Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf](#)

Formazione individuale

Non può superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Aggiornamento con [Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf](#)

2. Formazione individuale

a) Attività di ricerca scientifica: 1. pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus* e *Web of Science/ Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding);
- 1 credito (se in posizione non preminente).

Formazione individuale

a) Attività di ricerca scientifica: 2. studi e ricerca

I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, **maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.**

Formazione individuale

Crediti riconosciuti

Attività di ricerca scientifica: 2. studi e ricerca

[...] Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida: • **5 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi; • **10 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; • **20 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.[...]».

Formazione individuale

b) Tutoraggio individuale

Crediti riconosciuti

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario¹ e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività**.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure: i coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7; il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Nota 7 Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto del 12 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È compresa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.

c) Formazione individuale all'estero

- Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.
- Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF*
- Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF
- Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero

* LEEF: Lista degli Enti Esteri di Formazione

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Formazione individuale

d) Autoformazione

Crediti riconosciuti

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi e albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. **Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale**, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta.

Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.

I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione, da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Quando possibili esoneri ed esenzioni

Modalità di ottenimento

Esoneri (paragrafo 4.1 e allegato IX del Manuale)

- L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e **costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.**
- La frequenza, in Italia o all'Estero, di corsi universitari (o equipollenti), finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari, dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.....*omissis*.....

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Esenzioni (paragrafo 4.2 e allegato X del Manuale)

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale; costituiscono **una riduzione dell'obbligo formativo triennale** le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di cui al paragrafo 4.2 del Manuale.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>